



Spett.li Clienti

Oggetto: DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO
- ART. 39-bis

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione del DL n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) la quale ha inserito **ex novo l'art. 39-bis** il quale introduce, allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel **comparto turistico, ricettivo e termale**, un trattamento integrativo speciale; nello specifico, viene previsto

- per il **solo periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023**,
- **a favore dei lavoratori del comparto del turismo**, con un **reddito di lavoro dipendente, nel periodo d'imposta 2022, non superiore a euro 40.000 euro**,
- il riconoscimento di una somma a titolo di **trattamento integrativo speciale**, che non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, **pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte** in relazione al **lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi**.

Il beneficio spetta a **tutti i lavoratori dipendenti**, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ma non opera in maniera automatica; infatti il Datore di lavoro provvederà a riconoscere il trattamento solo **su richiesta del lavoratore**, che attesterà per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2022 (non superiore a euro 40.000,00).

Il trattamento verrà concesso dal Datore di lavoro e **recuperato** come credito direttamente nel **Modello F24** utilizzando un apposito codice tributo che, ad oggi, non è stato ancora individuato da parte dell'Agenzia delle Entrate. **Pertanto non rappresenta un costo a carico dell'Azienda.**

Ad oggi, purtroppo, vi sono non poche difficoltà circa la corretta applicazione della "detassazione" in oggetto. Si è infatti in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti coinvolti ai fini

- di una precisa determinazione del campo di applicazione; infatti la dicitura "comparto turistico, ricettivo e termale" appare incerto nella sua identificazione. Se da un lato alcuni settori, come quello alberghiero, risulta compreso, ci si chiede in questa sede se il settore ristorativo o i pubblici esercizi in generale verranno ricompresi nell'alveo dell'art. 39-bis.
- Inoltre, trattandosi di un intervento in essere dal 01 giugno 2023 (e fino al 21 settembre 2023), si è in attesa di chiarimenti relativi all'eventuale recupero di importi arretrati già maturati.

Per completezza ricordiamo che, ai sensi del D.lgs. 66/2003, si considera **lavoro straordinario** il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro (quindi oltre le 40 ore settimanali o una durata diversa prevista dai CCNL).

Per **lavoro notturno**, invece, occorre fare riferimento ai CCNL applicati in Azienda: ad esempio, nel CCNL PUBBLICI ESERCIZI è il periodo dalle 24.00 alle 06.00 così come per i CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO (Alberghi).

- Sarebbero pertanto esclusi dall'applicazione della norma in esame i lavoratori part-time, per i quali si parla di lavoro supplementare e non straordinario.

- Per quanto riguarda il lavoro straordinario festivo si evidenzia che, se il lavoratore svolge la propria attività ordinaria di domenica, usufruendo del riposo settimanale in altra giornata, la retribuzione per tale attività non è ricompresa nel lavoro straordinario e quindi, stando al dettato normativo, non rientrerà nell'applicazione del trattamento speciale.

Pertanto, quanto detto fino ad ora, potrà verificarsi più facilmente in presenza di contratti a tempo pieno ma, in altre situazioni caratterizzate da tipologie contrattuali "precarie", appare del tutto impossibile da realizzare.

Alla luce delle numerose lacune normative ancora irrisolte, ci riserviamo di tornare sulla materia non appena gli Enti competenti forniranno ulteriori e specifiche istruzioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Dott. Giampietro Carelli